

CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E SOLUZIONI ALLA CRISI D'IMPRESA

■ di **Luigi Ferrajoli**

Obiettivi
del decreto
Sviluppo

Strumenti
negoziali per il
superamento
della crisi

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 è stato conv. con modif. con L. 7 agosto 2012, n. 134 (cd. decreto Sviluppo o Crescita) e reca una serie di disposizioni che coinvolgono diverse le materie, accomunate, tuttavia, dal prioritario **obiettivo di promuovere, stimolare e sostenere la crescita del nostro Paese.**

Tra le numerose previsioni del decreto, l'art. 33 è inteso ad apportare modifiche alla legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), le quali interessano, in particolare, la **disciplina** apprestata in tema di **strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale**, con l'intento di consentire alle **imprese in difficoltà un accesso più rapido alle procedure di risanamento.**

Il decreto Sviluppo ha, inoltre, introdotto nell'ambito del R.D. 267/1942 nuove disposizioni, come l'art. 186-bis che disciplina l'istituto – già contemplato dalla prassi, ma privo della necessaria regolamentazione a livello normativo – del «*concordato con continuità aziendale*». Anche il nuovo strumento si pone nell'ottica di incentivare le aziende in difficoltà nel trovare una soluzione concordata alla crisi, garantendo loro non soltanto il mantenimento

In sintesi

■ Oltre a semplificare l'accesso agli ordinari strumenti di composizione negoziale della crisi aziendale a disposizione delle imprese, il decreto Sviluppo 2012 ha introdotto il nuovo istituto del concordato con continuità aziendale, che si caratterizza per la presenza di numerose disposizioni di favore per gli imprenditori in difficoltà, al fine di assicurare il mantenimento del fondamentale presupposto della continuità aziendale e di rendere possibile il risanamento dell'esposizione debitoria.

degli appalti pubblici già in essere, ma persino la possibilità di gareggiare per aggiudicarsene di nuovi.

In tal modo gli imprenditori, nonostante la pendenza di una domanda di concordato, potranno continuare a svolgere la propria attività economica con la prospettiva di risanare, in futuro, l'esposizione debitoria, proprio grazie alla liquidità derivante da tale prosecuzione.

STRUMENTI DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il decreto Sviluppo, come anticipato, ha inciso sulla disciplina dei vari strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale contemplati dal nostro ordinamento. Come noto, infatti, già con la riforma operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. con L. 14 maggio 2005, n. 80, il Legislatore aveva offerto alle imprese in crisi tre strumenti di riorganizzazione tra loro alternativi: il **concordato preventivo** disciplinato dagli artt. 160 e segg., L.f., il **piano attestato di risanamento** di cui all'art. 67, co. 3 lett. d), L.f. e l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 182-bis, L.f.

Il **concordato preventivo** si sostanzia, com'è noto, in un procedimento giudiziale che necessita di un **accordo** tra l'imprenditore e i suoi creditori, in forza del quale il primo, in stato di difficoltà economico-finanziaria, si obbliga a pagare, almeno parzialmente, i propri debiti, proponendo un **piano** che contenga un **progetto di risanamento** dell'impresa in crisi.

Il decreto Sviluppo **ha apportato fondamentali modificazioni all'istituto negoziale** in esame, disponendo, in particolare, che il debitore, unitamente alla documentazione già normativamente prevista, debba depositare anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Il **piano attestato di risanamento** si **caratterizza**, invece, per essere uno **strumento totalmente stragiudiziale**, un atto dell'imprenditore a contenuto negoziale, basato sul raggiungimento dell'intesa tra debitore e creditori, e sulla successiva approvazione da parte di questi con le maggioranze prescritte dalla legge, in cui manca totalmente l'intervento o il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i **piani di risanamento**, l'art. 33, D.L. 83/2012 è intervenuto introducendo, ai fini dell'esonero dalla **revocatoria fallimentare**, una regolamentazione più stringente in merito alla figura del professionista attestatore. Ai sensi della neo-introdotta disposizione, questi deve, infatti, soddisfare il fondamentale requisito di indipendenza, ovvero non essere legato all'impresa e a coloro che abbiano interesse all'operazione da relazioni di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

L'**accordo di ristrutturazione dei debiti** costituisce, infine, uno strumento di risoluzione di crisi patrimoniali e finanziarie avente natura contrattuale, consistendo, essenzialmente, in un accordo caratterizzato da due distinte fasi: una **stragiudiziale**, in cui l'imprenditore in crisi rinegozia con i propri creditori la situazione debitoria, ed una **giudiziale**, in cui la legge fa derivare l'effettiva produzione degli effetti dell'accordo, dall'intervento del Tribunale.

Con riferimento alla disciplina degli accordi di ristrutturazione, il recente intervento riformatore ha, tra l'altro, stabilito che, dalla data di pubblicazione

Concordato
preventivo

Procedimento

Modifiche
all'istituto
negoziale

Strumento
stragiudiziale

Piani
di risanamento

Accordi di
ristrutturazione

■ Nuovo concordato con continuità aziendale

Disciplina speciale

Progetto di risanamento

Piano di risanamento

Relazione del professionista

dell'accordo e per i 60 giorni successivi, i creditori per titolo e causa anteriore, non solo non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ma non possano nemmeno acquisire titoli di prelazione se non concordati.

CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'art. 33, co. 1, lett. h), decreto Sviluppo ha disposto l'inserimento, all'interno della L.f., di una disciplina speciale – interamente contenuta nel neo-introdotta art. 186-bis, L.f. – applicabile soltanto nel caso in cui il piano concordatario preveda «la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in una o più società, anche se di nuova costituzione».

Presupposto fondamentale della suddetta disciplina è, pertanto, rappresentato dall'oggettiva continuazione dell'attività imprenditoriale, che si verifica non solo se l'attività prosegue in capo all'imprenditore in crisi, ma anche se l'azienda viene ceduta a terzi o conferita in un'altra società.

La norma stessa precisa come vi sia continuità anche nelle ipotesi in cui il **progetto di risanamento** preveda la **liquidazione di beni non funzionali allo svolgimento dell'attività**, sulla base della considerazione che, di norma, la vendita di alcuni assets sociali non pregiudica lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, purché non si tratti, in ogni caso, di beni strategici.

Al fine di beneficiare del **nuovo strumento**, l'**imprenditore in crisi dovrà verificare la soddisfazione di entrambe le condizioni preliminari** elencate al co. 2 del suddetto articolo, ovvero che:

- il **piano di risanamento**, oltre a contenere la dettagliata descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, riporti un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- la **relazione del professionista** riguardante la **veridicità dei dati aziendali** e la fattibilità del piano concordatario attesti che la prosecuzione dell'attività dell'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il nuovo istituto del concordato con continuità si caratterizza, inoltre, per la presenza di numerose disposizioni di favore per gli imprenditori in crisi, sia sul piano privatistico che pubblicistico.

A livello privatistico si riconosce, da un lato, la facoltà di prevedere nel piano una **moratoria** – per un periodo fino a un anno dalla data dell'omologazione del concordato – relativa al pagamento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari, salvo che sia prevista la cessione di beni o diritti sui quali grava la predetta prelazione. D'altro lato, a meno che non sia il debitore a chiedere espressamente di **sciogliersi dai contratti pendenti** (art. 169-bis, L.f.), per ef-

fetto dell'apertura della procedura viene esclusa la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso e sancita l'inefficacia di eventuali patti contrari, quali quelli che prevedano, come clausola risolutiva del rapporto, il mero deposito della domanda di concordato.

Sul versante pubblicitario è interessante, invece, notare come l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisca la prosecuzione dei contratti già in essere con la pubblica amministrazione, anche in capo alla società cessionaria o conferitaria cui siano trasferiti, qualora il professionista abbia attestato la conformità di tali rapporti contrattuali al piano nonché la ragionevole capacità di adempimento del debitore.

La **novità** di **maggior** portata appare, tuttavia, quella rappresenta dalla possibilità, per le **imprese** ammesse al concordato ex art. 186-bis, L.f. di partecipare a **nuove gare** per l'**assegnazione di contratti pubblici**, purché il **debitore presenti**:

- la **relazione** di un **professionista indipendente** attestante la **conformità al piano** e la **ragionevole capacità di adempimento** del contratto **medesimo**;
- la **dichiarazione** di un **altro operatore**, munito delle necessarie credenziali di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richieste per l'affidamento dell'appalto, il quale si sia impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dello stesso ed a subentrare all'impresa ausiliata qualora venga dichiarata fallita nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto per qualsivoglia motivo (cd. **dichiarazione di avvalimento**).

L'ultimo co. del neo-introdotta art. 186-bis, L.f. stabilisce, infine, che - laddove l'attività d'impresa cessi, oppure si rilevi manifestamente dannosa per i creditori - il Tribunale provveda a revocare l'ammissione al concordato in continuità, fermo restando il diritto del debitore a modificare la proposta del concordato stesso.

ARTICOLI CORRELATI



Decreto sviluppo: nuove disposizioni su crisi d'impresa e concordato con continuità
C. D'Attilio e S. Fabiani
Guida ai controlli fiscali, n. 9/2012, pag. 15.

Partecipazione
a gare

Relazione del
professionista

Dichiarazione di
avvalimento